

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 788-bis

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Industria) nella seduta del 10 novembre 1988 - degli articoli 6, 7, 8, 9, 10,  
11 e 12 e dell'articolo 13, commi 2 e 4, dal

### DISEGNO DI LEGGE N. 788

*«Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali,  
commerciali ed artigiane»*

**d'iniziativa dei senatori VETTORI, BAIARDI, MANCIA, PETRARA,  
ALIVERTI e FOGU**

*approvato, nella parte non stralciata, dalla Commissione stessa, in sede  
deliberante, nella predetta seduta del 10 novembre 1988*

---

Interventi di sostegno per i consorzi di garanzia collettiva  
dei fidi

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soggetti beneficiari)*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva dei fidi (consorzi fidi) sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge.

2. Si considerano consorzi fidi i consorzi e le società consortili che hanno per scopo sociale l'assistenza delle imprese consorziate nei rapporti con le aziende e gli istituti di credito attraverso la prestazione di garanzie collettive volte a favorire la concessione di finanziamenti; a tale scopo può aggiungersi la prestazione alle imprese consorziate di servizi di natura finanziaria.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici se costituiti da piccole e medie imprese aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sia congiuntamente che disgiuntamente. Possono altresì partecipare, in funzione di rafforzamento delle garanzie collettive, imprese di maggiori dimensioni purchè in numero non superiore a un quinto del totale delle imprese consorziate.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

5. Per l'ammissione ai benefici i consorzi fidi devono essere costituiti, da almeno 50 imprese ed ogni impresa deve avere contribuito al fondo rischi consortile con un versamento non inferiore a un milione di lire.

6. I consorzi e le società consortili di cui al presente articolo non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 2.

*(Agevolazioni finanziarie)*

1. I consorzi fidi di cui all'articolo 1, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino a un massimo di lire 50 milioni annui.

2. Ai consorzi fidi di cui all'articolo 1 possono altresì essere accordati contributi a fondo perduto per la realizzazione di programmi di gestione, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole e medie imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino a un massimo di 100 milioni ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi a fondo perduto concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

*(Garanzie per finanziamenti  
a medio termine)*

1. I consorzi fidi di cui all'articolo 2, anche di secondo grado, i quali garantiscono opera-

zioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi sono ammessi alla reintegrazione da parte dello Stato delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese.

2. Ciascun consorzio è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui i consorzi fidi abbiano beneficiato o fatto richiesta di contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle provincie autonome, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel caso di finanziamenti a piccole e medie imprese assistiti dalle garanzie collettive e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato previsto dal presente articolo nonchè i criteri di ripartizione delle risorse tra i settori di cui al comma 5.

#### Art. 4.

##### *(Agevolazioni creditizie)*

1. Per la realizzazione degli investimenti connessi alle attività dei consorzi e delle società consortili di cui alla presente legge

## Art. 7.

*(Disposizioni transitorie)*

1. I consorzi e le società consortili di cui alla presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della medesima, devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto.

## Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 2 a favore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. All'onere derivante dagli interventi previsti dall'articolo 3, valutato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Consorzi di garanzia collettiva fidi».

## Art. 7.

*(Disposizioni transitorie)*

1. I consorzi e le società consortili di cui alla presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della medesima, devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto.

## Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 2 a favore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. All'onere derivante dagli interventi previsti dall'articolo 3, valutato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Consorzi di garanzia collettiva fidi».